

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5.10.2004/2.8.2005 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ferrara il 25.9.2003, impugnata dal Ministero della salute, rigettava la domanda proposta da Roberto Artioli, quale erede di Anna Maria Zoni, ai fini della concessione dell'assegno *una tantum*, disciplinato dall'art. 2 della legge n. 210/1992.

Osservava in sintesi la corte territoriale che l'assegno in questione presupponeva la riconducibilità dell'evento indennizzabile a vaccinazioni obbligatorie, restando esclusa la possibilità di estendere il beneficio ad eventi che presentavano analogie con le prime, quali (come nel caso) le trasfusioni di sangue o suoi derivati.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Roberto Artioli con due motivi, illustrati con memoria.

Non si costituiva il Ministero della salute.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 210/1992, osservando che la corte di merito aveva regolamentato il caso sulla base della previsione dell'art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992, che prende in considerazione, ai fini della concessione dell'assegno *una tantum*, la posizione dei danneggiati da vaccinazione, e non, invece, per come richiesto, sulla base della previsione del terzo comma dello stesso testo, che, in caso di morte a seguito di vaccinazioni o delle altre patologie previste dalla legge stessa (ivi compresa, quindi, l'epatite post trasfusionale), riconosce, con riferimento ad entrambe le ipotesi, il diritto all'assegno richiesto.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, avendo la sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese, nonostante l'accoglimento in primo grado di tutte le domande proposte.

Il primo motivo è meritevole di accoglimento.

Giova premettere, con riferimento al contesto normativo in cui si inserisce la fattispecie controversa, che le disposizioni che vengono all'esame di questa Suprema Corte sono rispettivamente l'art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992 (nel testo modificato dall'art. 7 del d.l. n. 548/1996 conv. nella l. n. 641/1996) ed il comma terzo della stessa norma.

Prevede l'art. 2 comma secondo (nella parte che qui interessa) che "...ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria".

A sua volta, il primo comma dell'art. 1 cui fa menzione la norma trascritta, fa riferimento a "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica...".

Prevede, infine, l'art. 2 comma terzo della stessa legge n. 210 (nel testo come sopra modificato), che "qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni...".

Sulla base di tali dati di riferimento, appare evidente che l'assegno una tantum regolato dal secondo comma dell'art. 2 è una prestazione distinta e diversa dall'indennizzo in favore dei superstiti, regolato dal terzo comma della norma medesima.

L'assegno in favore dei superstiti, infatti, risulta qualificato dall'evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, ~~risulta~~ ^è quantificato in misura autonoma dall'omologo assegno introdotto per i

soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, riguarda il complesso delle ^{malattie} ~~patologie~~ prese in considerazione dalla legge n. 210 del 1992, e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione.

Prova ulteriore ne sia, al di là dell'inequivoco testo letterale della legge, la previsione dell'art. 3 comma quarto, che, nell'individuare la documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo ai sensi dell'art 2 comma terzo, fa menzione non solo delle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, ma anche dell'evento trasfusionale o della somministrazione di emoderivati; così come, in egual modo, non può trascurarsi che l'assegno una tantum in favore dei superstiti era già previsto nel testo originario della disposizione, laddove l'assegno ex art. 2 comma 2 è stato introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 548/1996 cit. (dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 2 comma secondo e 3 comma settimo della legge n. 210/1992 nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso fra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della legge e l'ottenimento della prestazione sulla base della legge stessa, il diritto ad un equo indennizzo da parte dello Stato), essendo stato modificato dalle disposizioni successive solo l'importo dell'assegno per i superstiti (prima determinato in 50, e quindi elevato a 150 milioni). La corte territoriale, non considerando che la richiesta di indennizzo era stata proposta ai sensi dell'art. 2 comma terzo, ha, quindi, applicato un principio di diritto posto da questa Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 8976/2008) a delimitazione della ben diversa fattispecie dell'art. 2 comma secondo, relativa all'assegno una tantum previsto dalla l. n. 641/1996, che non spetta a tutti i soggetti considerati nell'art. 1 della legge n. 210 del 1992, ma solo a quelli di cui al primo comma dello stesso articolo, e cioè ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile conseguenti a vaccinazioni obbligatorie.

Laddove, per come si è visto, lo stesso limite non è configurabile per l'indennizzo in favore dei superstiti, ed anzi è in tal caso espressamente escluso.

Il motivo va, pertanto, accolto, ed, assorbito quello ulteriore proposto, la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che si individua nella Corte di

appello di Firenze, la quale, provvedendo anche in ordine alle spese, si atterrà al seguente principio di diritto.


“L’assegno una tantum in favore dei superstiti previsto dall’art. 2 comma terzo della legge 25.2.1992 n. 210 è dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali, dall’assegno una tantum previsto dall’art. 2 comma secondo della stessa legge (nel testo modificato dall’art. 7 del d.l. 23.10.1996 n. 548 conv.nella l. 20.12.1996 n. 641) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione”

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 24.9.2009.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE




Depositato in Cancelleria



oggi,

6 NOV 2009

IL CANCELLIERE



ESPONENTE INCONTRO IN ROLO, DI
TERMINAZIONE DI SPESA, TASSA
CANCELLERIA, ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533